



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

ORDINANZA SINDACALE N. 14 DEL 23/04/2018

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art.50 del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i. al fine di assicurare la regolare attività di gestione del servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale ed avvio della raccolta differenziata

IL SINDACO

Vista la legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 e ss.mm.ii.;

Viste le numerose Ordinanze emesse dal Presidente della Regione Siciliana, con le quali è stata attivata la gestione commissariale per far fronte ai ritardi connessi al passaggio tra il vecchio sistema degli ATO ed il nuovo sistema dei rifiuti previsto dalla suddetta L.R. 9/2010;

Vista la nota prot. n. 78 del 02.02.2018, con la quale il Presidente del CDA della SRR (provincia di Enna) ha comunicato a questo ente che né la società EnnaEuno, per il tramite del commissario regionale, può gestire i servizi di igiene ambientale presso il comune di Assoro, e ne tanto meno, la società di scopo Ambiente e Tecnologia s.r.l., di recente istituzione, è nelle condizioni di garantire i servizi di cui in questione in quanto non ha ancora ottenuto le necessarie autorizzazioni previste per norma;

Vista l'Ordinanza sindacale n. 09 del 30.03.2018 con la quale è stata incaricata la ditta General Montaggi per lo svolgimento del servizio limitatamente al mese di aprile 2018 e con gli stessi oneri economici precedentemente approvati dal consiglio comunale, effettuando la raccolta differenziata limitatamente ai soli bar e ristoranti lasciando però (proprio per limiti di importi economici) la raccolta ancora in forma indifferenziata per le singole utenze, che la effettuano spontaneamente e con conferimento in apposite campane e cassonetti;

Dato atto che in tal maniera non si ha ancora l'integrale raccolta in forma differenziata e che non si raggiunge ancora purtroppo la percentuale del 65% voluto come minimo;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 02/rif del 28.02.2018, e precisamente l'articolo 4 comma 3 che prevede “ *I Sindaci dei Comuni che non svolgono un'efficace servizio di raccolta differenziata e conseguono basse percentuali di R.D. inferiori alle percentuali minime di Legge del 65%, sono obbligati entro il 31.03.2018 a valutare e ad attivare ogni azione utile, anche ai sensi dell'articolo 191 del D.lgs 152/2006 e degli artt. 52 e 54 del TUEL per incrementare le percentuali di raccolta differenziata per esempio variando, nella ricorrenza della fattispecie, le modalità di raccolta, con passaggio*

a quelle di tipo domiciliare porta a porta dismettendo i cassonetti stradali e attivando centri Comunali di Raccolta”;

Vista l'ulteriore ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 03/rif del 8.03.2018, e precisamente l'articolo 3 comma 4 che recita testualmente “ *al fine di dare piena attuazione alle misure di cui all'articolo 4 dell'ordinanza n. 2/rif del 28.02.2018 gli Enti di cui al precedente punto (Comuni in forma singola e associata e le SSR) debbono porre in essere quanto necessario affinché sia assicurata nella immediatezza la raccolta differenziata con separazione secco umido”*

Visto il Decreto Dirigenziale n. 421 del 09.04.2015, del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti, con il quale è stato approvato il Piano di Intervento per l'organizzazione e la gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nell'ARO coincidente con il territorio del Comune di Assoro (En);

Vista la relazione del Responsabile del Settore Tecnico di questo Ente dalla quale emerge, che non potendo in atto avviare la raccolta differenziata integrale e restando oramai pochi giorni alla scadenza del servizio, necessita poter disporre di una ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 50 del TUEL. con ogni possibile evidenza pubblica, facendo sì che – per il limitato tempo oramai a disposizione – di porre in essere indagine di mercato, con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici del settore.

Visto il precedente parere dell'azienda Sanitaria Provinciale n. 2018-0010920 del 22.03.2018 con il quale alla luce delle relazioni dell'U.T. di questo Comune e delle ordinanze del Presidente della Regione n. 2 e 3-2018 veniva espresso parere igienico sanitario favorevole alla emanazione di una ordinanza contingibile ed urgente al fine di tutelare l'igiene urbana e a tutela della salute pubblica, anche se tale parere era finalizzato alla totale raccolta differenziata;

Preso atto che il Consiglio Comunale ritualmente convocato, nella seduta del 27.03.2018 ed in quella di prosecuzione del 28.03.2018, ed in quello convocato per il giorno 30.03.2018, non ha raggiunto il numero legale per la sua validità e quindi, non ha approvato il Progetto Tecnico economico – Servizio di gestione integrata dei rifiuti nel Comune di Assoro per l'anno 2018 che per legge deve essere approvato entro la data del 31.03.2018;

Ritenuto che la mancata approvazione del precitato progetto tecnico economico entro la data prevista comporta l'automatica conferma del precedente progetto approvato nell'anno 2017 ivi compreso il costo che ammonta ad € 533.000,00.

Ricordato inoltre che:

- il Comune si è costituito in A.R.O., in forma singola coincidente con il territorio Comunale;
- una volta approvato il relativo Piano d'Intervento, è stato trasmesso per l'approvazione ai sensi dell'ars. 5, comma 2-ter, della L.R. 9/2010;
- il Piano d'Intervento dell'A.R.O. è stato approvato con Decreto n. 421 del 09.04.2015 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti.
- alla data odierna, l'ARO coincidente con il territorio del Comune di Assoro non ha ancora avviato il servizio di gestione integrata dei rifiuti;

Considerato che l'espletamento del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani deve essere svolto con efficacia ed immediatezza a tutela del bene pubblico protetto, pertanto, qualora necessità di provvedere si appalesi imperiosa, specie al fine di prevenire eventuali ipotesi di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, il Sindaco, quale rappresentante della Comunità locale, può legittimamente ricorrere allo strumento

dell'ordinanza contingibile ed urgente, ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO:

- il D.Lgs. n.18 agosto 2000 n.267;

- l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; - il vigente Statuto comunale;

Preso Atto, pertanto, che esistono i presupposti per l'adozione di un ordinanza ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. per un periodo di mesi sei, termine congruo per consentire, nelle more, l'approvazione del nuovo progetto tecnico economico e l'espletamento della conseguente gara, al fine di assicurare il servizio di igiene ambientale ed avviare la raccolta in forma differenziata nella forma prima detta, termine ritenuto congruo per consentire, nelle more, l'approvazione del nuovo progetto tecnico economico da parte del Consiglio Comunale e l'espletamento della conseguente gara;

ORDINA

Ai sensi dell'articolo 50 comma 5 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i., per le ragioni meglio precisate in parte narrativa del presente atto e qui richiamate per relazione, sussistendo le condizioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente:

1. Dare mandato al Capo Settore dell'Ufficio Tecnico Comunale di esperire con urgenza ed in deroga al codice dei contratti vigente (D. Lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni) tutti gli adempimenti di evidenza pubblica (con invito ad almeno cinque operatori del settore) e per la durata di mesi sei (dal 01.05.2018 al 31.10.2018) per individuare ed affidare il servizio ad una ditta specializzata, con i mezzi previsti nel capitolato d'oneri all'uopo predisposto (07 personale operativi e 1 personale amministrativo), prevedendo il raggiungimento, sia pure parziale, degli obbiettivi di legge;
2. Che l'aggiudicazione può essere disposta secondo il criterio del minor prezzo al fine di evitare gli oneri, in termini di tempi e costi, di un confronto concorrenziale basato sul rapporto qualità/prezzo, incompatibili con la necessitata adozione della presente ordinanza contingibile ed urgente;
3. Che il servizio, attese le sopra richiamate circostanze fattuali, si svolgerà con le modalità altamente ripetitive, specificatamente previste nel capitolato d'oneri, per un tempo limitato e per un importo modesto e, comunque, sottosoglia onde i vantaggi attesi, in termini di qualità, sono del tutto trascurabili se non nulli; ed infine, che il criterio del massimo ribasso, nella specie, non può in alcun modo costituire un vantaggio per alcun operatore economico del settore, onde sussistono anche i presupposti previsti dall'articolo 95 comma 4 lettera c) D.Lgs. 50/2016, che consentono l'utilizzo del criterio di aggiudicazione del minor prezzo (cfr Tar l'Aquila 13.1.2017 n. 30);
4. Alla S.R.R. ed alla Società EnnaEuno in liquidazione di espletare il passaggio presso la ditta aggiudicatrice di tutto il personale del cantiere di Assoro;
5. Disporre che il Responsabile del Settore Tecnico provveda ad assumere il relativo impegno di spesa necessario per il pagamento del costo del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti (R.S.U. e R.U) per la durata di mesi sei.
6. Stabilire che la spesa conseguente all'affidamento del servizio in parola sarà imputata sul bilancio corrente esercizio finanziario, che presenta la dovuta disponibilità finanziaria.
7. Dare atto che, trattandosi di intervento sostitutivo, le spese conseguenti al presente provvedimento saranno portate a detrazione dagli importi dovuti alla SRR per lo svolgimento del servizio in parola;

8. Dare atto che il servizio dovrà avere inizio dal 01.05.2018 e termine il 31.10.2018;

AVVERTE

Che a chiunque spetti è fatto obbligo di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza.

DISPONE

- che alla presente ordinanza venga data la massima pubblicità e che venga pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune;
- che la stessa venga notificata :
 - al Responsabile del Settore Tecnico;
 - al Responsabile del Settore Finanziario;
 - al Responsabile del Settore Affari Generali;
 - alla Società "ATO EnnaEuno in liquidazione";
 - Al Commissario Straordinario della S.R.R. Enna Provincia ATO 6;
 - Ai Commissari straordinari di EnnaEuno, all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
 - alla Polizia Municipale;
 - nonché per conoscenza: a S.E. il Prefetto di Enna; al Commissario Straordinario della Provincia Regionale di Enna, all'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna;

AVVISA che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 gg. dalla data di pubblicazione ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana nel termine di 120 gg.;

Assoro lì «61»

IL SINDACO

BERTINI GIUSEPPE